



REGOLAMENTO SULLA CONCESSIONE IN COMODATO D'USO GRATUITO DI LOCALI COMUNALI AD ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO

ART. 1 PRINCIPI E FINALITA'

1. Il comune di Montecorvino Rovella in attuazione di quanto previsto dall'art. 16 e dall'art. 87 dello Statuto Comunale riconosce e valorizza le libere aggregazioni sociali attraverso cui si esprimono le personalità umane. A tal fine agevola e supporta le attività e le iniziative del volontariato e di ogni forma associazionistica presenti sul territorio comunale.

2. Promuove e potenzia le risorse, i luoghi e le strutture in grado di favorire processi di aggregazione, di crescita culturale e coesione sociale sul proprio territorio.

3. Il Comune per il perseguimento del pubblico interesse intende utilizzare il proprio patrimonio mobiliare esistente, non destinato ad uso abitativo e non utilizzato per funzioni istituzionali, al fine di favorire lo sviluppo dell'associazionismo locale, assicurandone la migliore fruibilità da parte dei cittadini nel rispetto delle leggi e dei regolamenti in coerenza con le linee strategiche dell'amministrazione.

ART. 2 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina la concessione in comodato d'uso gratuito ad associazioni che, non avendo scopi di lucro, tutelano interessi generali della comunità e promuovono iniziative e progetti con finalità sociali aperti a tutti i cittadini, non perseguano attività economica, non siano Enti Economici o associazioni di categoria, purché abbiano i seguenti requisiti:

- siano iscritti all'Albo Comunale delle Associazioni istituito con delibera c.c n° 29 del 4/8/2014;
- abbiano il proprio Statuto depositato agli atti del Comune
- svolgano l'attività associativa in settori di interesse collettivo quali:
 - a socio assistenziali;
 - b scolastico-culturale- scientifiche;
 - c turistico-promozionali del territorio;
 - d ambientale o protezione civile;
 - e attività sportive, ricreative, produttive e dei consumatori;
- non abbiano finalità di lucro;
- svolgano nel rispetto delle finalità previste dalla legislazione regionale e nazionale vigente e dallo Statuto Comunale, la propria attività prevalentemente nel territorio comunale;
- siano caratterizzate da una struttura organizzativa interna ispirata a principi di democrazia;
- non abbiano in proprietà o in uso gratuito altri locali idonei ovvero esibiscano un provvedimento di sfratto;



- accettino tutte le disposizioni di cui al presente regolamento e che saranno riportate nello apposito avviso pubblico;

2. Le concessioni possono essere disposte esclusivamente per attività compatibili con la destinazione d'uso dello spazio assegnato.

ART. 3 LOCALI OGGETTO DI CONCESSIONE

1. Una Commissione Tecnica, costituita dal Responsabile Ufficio Patrimonio e da una figura tecnica individuata dal Responsabile dell'Area Tecnica predispone un registro dei locali destinati a sede di associazione. Tale registro viene aggiornato annualmente in relazione a locali di nuova costruzione o che si rendano disponibili nel corso dell'anno;

2.. La Giunta Comunale con proprio delibera prende atto del lavoro della Commissione ed indice apposita procedura pubblica per rendere noto alle associazioni interessate la disponibilità di spazi ai fine dell'assegnazioni per le finalità di cui sopra.

3. Il Responsabile dell'area finanziaria , sulla base di istruttoria predisposta dal responsabile dell'Ufficio Patrimonio provvederà ad emettere apposito avviso nel quale sono definiti i tempi non inferiori a 15 giorni che le associazioni, iscritte allo specifico Albo Comunale, hanno a disposizione per presentare la richiesta di assegnazione locali.

4. Le domande per locali ad uso sedi dovranno contenere:

- a dichiarazione circa l'uso e la destinazione dei locali legati alle attività della associazione;
- b rendiconto delle spese effettuate e delle entrate ottenute nel precedente anno finanziario;
- c Apposita documentazione , qualora l'associazione abbia a disposizione locali per i quali sono dichiarati lo sfratto, l'inagibilità o l'inabilità , attestante tale situazione;
- d altre attività svolte dall'associazione con eventuali utili; -e eventuali iscrizione ad albi regionali del volontariato;
- f dichiarazione di disponibilità ad accettare la condivisione del locale comunale richiesto con altra associazione;
- g dichiarazione dalla quale si evinca la consapevolezza che l'assegnazione in comodato gratuito di un locale comunale comporta la rinuncia a qualsiasi altra forma di contribuzione economica diretta da parte del Comune di Montecorvino Rovella

5. Annualmente l'associazione assegnataria del locale comunale deve inviare al Comune entro il mese di Marzo:

- aggiornamento relativo alle spese effettuate e delle entrate ottenute durante l'anno trascorso;
- l'aggiornamento del numero dei soci;
- relazione circa l'attività svolta nell'anno precedente;
- eventuali variazioni allo Statuto
- relazione circa l'attività programmata per il nuovo anno.



6. Il mancato invio della documentazione richiesta anche dopo la diffida da parte del Responsabile dell'Area Finanziaria a trasmettere quanto sopra entro 10 giorni, è motivo di decadenza dalla assegnazione locali.

Il provvedimento di decadenza da parte dell'ufficio competente ha effetto immediato e comporta l'impossibilità per l'associazione interessata a concorrere al successivo bando di assegnazione.

ART. 4 CONCESSIONE DEI LOCALI COMUNALI

I locali di proprietà comunale, di cui al registro sopra richiamato, vengono concessi alle singole associazioni con contratto di comodato gratuito considerato il principio, più volte sancito dalla stessa Corte dei Conti, secondo cui la "redditività del bene pubblico non può esaurirsi nello sfruttamento economico, ma essa è equivalente, se non addirittura superiore allorquando viene perseguita mediante la realizzazione di finalità di interesse pubblico rientranti nelle finalità a cui è deputato l'ente stesso";

Il contratto di concessione, di norma, ha una durata triennale. Nel caso di assegnazione a seguito di revoche o ritiri, la scadenza della concessione verrà allineata a quella delle altre già in essere.

L'Amministrazione si riserva di valutare la eventuale proroga, se richiesta dalla Associazione e se la stessa ha mantenuto i requisiti necessari per poter accedere alla concessione dei locali comunali e di cui agli articoli precedenti.

ART. 5 GARANZIE DEL COMUNE

Il Comune si riserva di far cessare il comodato d'uso in qualsiasi momento, per motivi di pubblico interesse e con semplice richiesta scritta alla/e associazione/i, il locale dovrà essere liberato da persone e cose entro 30 giorni dalla avvenuta notifica della richiesta di cui sopra;

L'Amministrazione, in caso di necessità può disporre temporaneamente dell'utilizzo dei locali assegnati dandone comunicazione alla/e associazione/i interessate con un preavviso di 15 giorni salvo situazioni di emergenza in cui il preavviso si riduce alle 24 ore.

E' vietato categoricamente alla Associazione cedere il locale assegnato, anche solo in parte, a terzi o variarne, anche parzialmente, la destinazione o l'uso del locale stesso. Nel caso il Comune accerti tale evenienza l'Associazione decadrà immediatamente dal godimento, senza che possa richiedere deroghe o reintegrazioni,

La associazione è tenuta alla perfetta tenuta del locale comunale, assicurando la manutenzione ordinaria, la pulizia e le spese dei servizi, di cui ai successivi articoli.

L'amministrazione può effettuare, periodicamente, ed in contraddittorio con il comodatario, tramite il personale del Comune addetto al patrimonio comunale, verifiche sullo stato di manutenzione dei locali e la rispondenza di quanto affermato dalla Associazione in sede di richiesta di assegnazione; di tale verifica il responsabile del servizio patrimonio provvederà a redigere apposita relazione al Responsabile della Area Finanziaria ed alla Amministrazione Comunale. La constatazione della mancata manutenzione o del mancato pagamento delle quote di spesa dei servizi e delle utenze comporterà la decadenza dalla assegnazione previa diffida ad adeguarsi entro 15 giorni dalla contestazione. Senza possibilità alcuna di proroghe o deroghe o transazioni.

In caso di accertamento di danni ai locali il Comune provvederà ad avviare le procedure per il risarcimento a carico del concessionario.



ART .6 OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Nei locali avuti in concessione dal Comune e destinati a sede di associazioni:

- Si svolgeranno esclusivamente riunioni, incontri conferenze e manifestazioni culturali e ricreative non aventi scopo di lucro, in linea con la normativa e con gli indirizzi della Amministrazione Comunale;
- Non si venderà alcun tipo di bevanda o altro genere alimentare ;
- Si avrà cura di conservare in buono stato il locale stesso , gli infissi ed eventuali arredi ;
- Sarà osservato il divieto di fumo imposto dalla legge;
- Si eviterà di arrecare molestia ad altre attività ospitate nella stessa struttura, secondo il principio del buon vicinato e della buona convivenza;
- Si concorderà fra associazioni eventualmente “ conviventi” nello stesso locale i giorni e gli orari di utilizzo;
- Si eviterà di apporre targhe o scritte all'esterno dei locali se non previa autorizzazione del Comune e solo per la targa indicante la denominazione della/e associazione/i ospitate in quel locale;
- Si avrà cura di curare la pulizia dei locali osservando le regole della raccolta differenziata che si opera nel Comune di Montecorvino Rovella;
- Si eviterà di utilizzare impianti elettrici diversi da quelli esistenti, ed ogni eventuale struttura introdotta che dovrà usufruire dell'energia elettrica in dotazione al locale dovrà essere conforme alla normativa vigente . La responsabilità dell'uso di tali strutture è totalmente a carico della associazione che le utilizza;
- Non si potranno eseguire lavori di manutenzione se non previa comunicazione all'UTC acquisendone la preventiva autorizzazione;
- Non si potranno effettuare scambi di sedi rispetto a quella definita con l'Amministrazione Comunale se non acquisendo la preventiva autorizzazione da parte della stessa ;
- Si solleva l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità civile e penale anche futura per qualsiasi genere di danno anche nei confronti di terzi o di cose appartenenti a terzi conseguenti all'uso dei locali ottenuti in Comodato;

ART . 7 REVOCA DELLA ASSEGNAZIONE

La revoca della assegnazione viene disposta dalla giunta Comunale e emessa con apposito atto dal responsabile dell'Area finanziaria allorquando la Associazione assegnataria:

- Venga sciolta;
- Non eserciti alcuna attività per almeno un anno;
- Si renda responsabile di quanto previsto agli articoli precedenti;
- Usi i locali assegnati per scopi diversi da quelli propri della Associazione e comunque non rispetti i principi della pubblica utilità e dell'assenza dei fini di lucro;
- Non provveda a fornire la documentazione di cui all'art. 4 ;
- Non provveda a rimborsare al Comune le spese per le utenze di cui al successivo articolo 8;



ART . 8 LE UTENZE E LA MANUTENZIONE ORDINARIA

Tutte le spese relative alle utenze : acqua, elettricità, riscaldamento, telefonia, compresi allacci, contatori ecc. nonché tutte le spese di pulizia dei locali , le spese per la tassa rifiuti , la manutenzione ordinaria sono a completo e totale carico del comodatario.

Gli interventi di manutenzione ordinaria possono essere realizzati solo previa preventiva autorizzazione del UTC. Le opere di miglioria eventualmente autorizzate e realizzate restano di proprietà del Comune senza diritto alcuno a risarcimento o rimborso spese.

Le spese dei servizi non suddivisibili e quindi non attivabili direttamente, verranno calcolate dall'UTC sulla base della metratura del locale concesso alla associazione che provvederà a rimborsare il Comune entro 15 giorni dall'avvenuta comunicazione dell'importo dovuto pena revoca della assegnazione ai sensi del precedente articolo 7 i cui tempi vanno ritenuti perentori e non derogabili.

Lì dove è invece tecnicamente possibile le utenze di cui sopra dovranno essere intestate alla associazione , o ad una delle associazioni, assegnatarie del locale.

Se il locale è assegnato a due associazioni ognuna concorre alle spese in rapporto all'utilizzo in termini di giorni del locale stesso , in questo caso le previsioni di revoca della assegnazione saranno a carico della associazione inadempiente ovvero a carico di entrambe le associazione se ambedue inadempienti.

ART .9 NORMA TRANSITORIA

Il presente regolamento sostituisce ogni eventuale norma comunale già operante in questo settore e si applica a tutte le associazioni iscritte all'albo comunale delle associazioni nei suoi periodici aggiornamenti ;